

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 703/2010/(AR)MHZ contro la Commissione europea

Decisione

Caso 703/2010/MHZ - Aperto(a) il 06/05/2010 - Raccomandazione su 16/06/2011 - Decisione del 23/11/2011 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Progetto di raccomandazione parzialmente accettato dall'istituzione) |

Il denunciante ha coordinato un progetto di ricerca coperto da una sovvenzione dell'UE concessa dalla Commissione a un'università polacca. Nel corso dell'esecuzione del progetto, la Commissione ha ritardato l'approvazione delle relazioni periodiche dell'Università. Inoltre, dopo che il progetto è stato completato con successo e l'Università ha presentato alla Commissione la sua relazione finale e i costi sottoposti ad audit, che erano pari alle somme prepagate dalla Commissione, quest'ultima ha effettuato un ulteriore pagamento anticipato. Ha sostenuto che il prefinanziamento non significa un finanziamento prima dell'incoraggiamento dei costi, ma un contributo prima dell'approvazione da parte della Commissione dei costi sostenuti. Il denunciante non è d'accordo e si è rivolto al Mediatore, sostenendo che la Commissione ha commesso varie irregolarità amministrative nel trattamento della sovvenzione.

Il Mediatore ha fatto due constatazioni di cattiva amministrazione. Una riguardava i ritardi della Commissione e, in particolare, il prefinanziamento tardivo in un momento in cui le somme versate non potevano più essere utilizzate per il progetto, e l'altra riguardava la mancata comunicazione al denunciante, in qualità di coordinatore del progetto, della corrispondenza diretta della Commissione con il Rettore dell'Università. Il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione affinché la Commissione invii una lettera al Rettore dell'Università in cui si dovrebbe scusare con il denunciante e l'Università per i suoi ritardi, in particolare per quanto riguarda il terzo pagamento di prefinanziamento ritardato e "inutile", e in cui dovrebbe dichiarare che il lavoro del denunciante in qualità di coordinatore del progetto non ha avuto alcun impatto sui ritardi della Commissione. Il Mediatore ha aggiunto che nella lettera la Commissione dovrebbe anche riconoscere il lavoro svolto dal denunciante e dall'università per poter



completare il progetto con risultati molto positivi utilizzando finanziamenti dell'UE inferiori a quelli originariamente previsti. La Commissione ha accettato la parte essenziale della raccomandazione del Mediatore e ha inviato una lettera al Rettore. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Il contesto della denuncia

1. Il denunciante, professore polacco, è il capo del Dipartimento di Genetica presso l'Università polacca ("Università").
2. Il 25 giugno 2004 l'Università ha stipulato un contratto [1] con la Commissione ("Contratto"), in base al quale quest'ultima le ha assegnato la sovvenzione Marie Curie Host Fellowships (il "Gran") per un progetto dal titolo " *Approcci geonomici per il miglioramento delle colture* " (il "Progetto"). Il denunciante è stato designato come coordinatore del progetto per conto dell'Università.
3. Il contratto prevedeva che il contributo massimo dell'UE al progetto sarebbe stato di 336 677 EUR. Modalità di pagamento dettagliate sono contenute nel secondo allegato del contratto, intitolato "Le condizioni generali".
4. Il contratto prevedeva che il progetto avrebbe avuto inizio il 1° giugno 2004 e si sarebbe concluso fino al 31 maggio 2008, per un totale di 48 mesi. Il progetto è stato suddiviso in quattro periodi di riferimento con le seguenti durate: P1, che termina il 30 maggio 2005 (mesi 1-12); P2, che termina il 30 maggio 2006 (mesi 13-24); P3, che termina il 30 maggio 2007 (mesi 25-36) e P4, fino al 30 maggio 2008 (mesi 37-48).
5. Conformemente agli articoli 4 e 5 del contratto, l'Università doveva presentare alla Commissione una relazione per ciascun periodo. Ciò doveva avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza del rispettivo periodo. L'articolo 6.1.b del contratto, in combinato disposto con l'articolo II.7.2.b delle condizioni generali, prevedeva che l'Università dovesse presentare una relazione complementare se necessitava di prefinanziamenti supplementari non previsti al termine dei periodi di cui sopra. Il coordinatore del progetto ha dovuto presentare le relazioni online utilizzando il sistema SESAM della Commissione. Ha anche dovuto stampare i rapporti e inviarli per posta.
6. Il 4 agosto 2004 la Commissione ha versato all'Università il primo prefinanziamento per il progetto (95 079 EUR).
7. Il 15 luglio 2005 il denunciante ha presentato alla Commissione la prima relazione (relazione P1) che quest'ultima ha approvato il 18 ottobre 2005. Dato che i costi dichiarati erano inferiori al 70 % del primo prefinanziamento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del contratto [2], la Commissione non ha effettuato alcun pagamento per il periodo P1.



- 8.** Il 15 novembre 2005 la Commissione ha ricevuto le relazioni complementari dell'Università. Il 22 dicembre 2005 le approvava e versava il secondo prefinanziamento di 107 322,64 EUR, poiché nel frattempo l'Università aveva speso il 70 % del primo prefinanziamento.
- 9.** Il 15 luglio 2006 il denunciante ha presentato la relazione sul secondo periodo di riferimento (relazione P2), approvata dalla Commissione il 10 ottobre 2006. Poiché i costi dichiarati erano inferiori al 70 % del secondo prefinanziamento, non è stato effettuato alcun pagamento per il periodo P2.
- 10.** Il 12 e 15 luglio 2007 il denunciante ha presentato una relazione sulla terza fase del progetto (relazione P3).
- 11.** Il 18 marzo 2008 la Commissione ha chiesto al denunciante di apportare alcune correzioni nella relazione P3.
- 12.** Il 16 giugno 2008 il denunciante ha presentato la versione completa della relazione P3. La Commissione ha approvato la relazione P3 il 17 giugno 2008.
- 13.** Nel frattempo, il progetto si è concluso il 31 maggio 2008. L'Università ha quindi ordinato un audit relativo all'intera durata del progetto (dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2008) [3] .
- 14.** Il 12 luglio 2008 il revisore ha pubblicato le conclusioni finali ("certificato di audit"). Nel certificato, il revisore ha fatto riferimento ai due contributi finanziari della Commissione (il primo e il secondo prefinanziamento, per un importo di 202 897,46 EUR). L'auditor ha certificato che l'Università ha speso 201 898 EUR per l'intero progetto.
- 15.** Il 15 luglio 2008 il denunciante ha presentato la relazione relativa al periodo 4 (relazione P4), la relazione finale e il suddetto certificato di audit tramite il SESAM. Lo stesso giorno ha inviato per posta tali relazioni e il certificato di audit. Le relazioni e l'audit sono pervenute alla Commissione il 23 luglio 2008.
- 16.** Il 5 settembre 2008 la Commissione ha chiesto al denunciante per posta elettronica di introdurre alcune correzioni nella relazione P4 e nella relazione finale. Nella sua e-mail, ha fatto riferimento al certificato di audit. Il denunciante ha inviato le relazioni corrette il 15 settembre 2008.
- 17.** Il 1° dicembre 2008 la Commissione ha trasferito all'Università l'importo di 66 940,14 EUR. La Commissione ha ritenuto che questo pagamento fosse il terzo prefinanziamento del progetto, basato sulla relazione P3.
- 18.** Il 6 gennaio 2009 la Commissione ha approvato la relazione P4 e la relazione finale.
- 19.** Secondo l'Ateneo, l'importo di EUR 66 940,14, versato dalla Commissione sul conto dell'Università al 1° dicembre 2008 costituiva il pagamento finale della sovvenzione. Di conseguenza, nel marzo 2009, l'Università ha speso questo importo per la propria ricerca non



correlata al progetto.

20. Il 18 giugno 2009 la Commissione ha chiesto al revisore dei conti chiarimenti in merito alle sue tasse, che ha fornito il 21 giugno 2009.

21. Il 15 luglio 2009 la Commissione ha informato il rettore dell'Università della sua intenzione di avviare una procedura di recupero per 66 940,14 EUR versati il 1° dicembre 2008. Una copia della lettera della Commissione è stata inviata al denunciante per posta [4]. La Commissione ha chiesto all'Università di restituire il suddetto pagamento " *perché l'importo [speso dall'Università per il Progetto] giustificato e accettato era inferiore al prefinanziamento*".

22. Agendo per conto dell'Università, il denunciante ha contestato la decisione in oggetto in una serie di lettere successive inviate alla Commissione (date 17 luglio, 30 luglio, 31 luglio, 11 agosto, 29 settembre e 3 novembre 2009).

23. La lettera del denunciante del 17 luglio 2009 ha evidenziato che il terzo prefinanziamento effettuato nel dicembre 2008 era il pagamento finale. La Commissione ha risposto il 28 luglio 2009 e l'11 settembre 2009. In tali risposte, essa ha affermato che il denunciante ha erroneamente ritenuto che il pagamento effettuato il 1° dicembre 2008 fosse il pagamento finale. Questo perché " *il prefinanziamento del taglio non significa un finanziamento prima dell'assunzione di costi, ma un contributo prima dell'approvazione da parte della Commissione dei costi sostenuti. La terza relazione P3 è stata approvata dalla Commissione europea il 17 giugno 2008. Questo terzo prefinanziamento di 66 940,14 EUR versato il 1° dicembre 2008 è stato calcolato tenendo conto dei dati dichiarati nella terza relazione periodica e non nella relazione finale che [il denunciante] aveva presentato nel frattempo (23 giugno 2008). Quest'ultimo è stato approvato solo il 9 gennaio 2009.*" [5] La Commissione ha inoltre sostenuto che, sulla base della relazione finale, è emerso che i costi dichiarati dall'Università e certificati dal revisore contabile ammontavano a 201 989,18 EUR, un importo inferiore a tutti i contributi della Commissione. La Commissione ha accettato di coprire i costi dell'audit (3 606,56 EUR). Tuttavia, la Commissione aveva pagato troppo all'università 64 332,82 EUR.

24. L'11 agosto 2009 il denunciante ha inviato lettere al commissario Potocnik e al direttore generale della DG Ricerca. Lamenta la gestione finanziaria complessiva del progetto da parte dei servizi della Commissione.

25. Nella sua lettera dell'11 settembre 2009, la Commissione si è rammaricata del malinteso che si è verificato nei suoi contatti con il denunciante e ha ammesso che, in *una certa misura*, ciò è stato causato da ritardi da parte della Commissione per quanto riguarda l'elaborazione scientifica e amministrativa della relazione P3 e della relazione finale. La Commissione ha dichiarato che il primo ritardo si è verificato " *nell'agosto 2007, dopo che il denunciante aveva presentato la relazione P3*" e successivamente a metà marzo 2008, quando la Commissione ha chiesto per la prima volta al denunciante di apportare rettifiche.

26. Nella stessa lettera, la Commissione ha inoltre spiegato che, dopo che l'unità operativa ha ricevuto la relazione P4 e la relazione finale alla fine di luglio 2008, completate nel settembre



2008, il funzionario scientifico di tale unità operativa ha chiesto una revisione esterna della relazione finale (una prassi standard per le borse di accoglienza Marie Curie). Questa revisione è stata completata alla fine di novembre 2008 e ha valutato il progetto come "da *buono a eccellente*". Nel gennaio 2009 il progetto è stato trasferito dall'unità operativa all'unità Amministrazione e finanza. Dopo aver analizzato la relazione finale, l'unità Amministrazione e finanza ha stabilito che i costi dichiarati dall'università e certificati dal revisore contabile erano inferiori ai contributi della Commissione. La Commissione ha concluso che " *in ogni caso, se ritenete che il pagamento effettuato dalla Commissione il 26 novembre 2008 e che vi ha trasferito all'inizio di dicembre 2008 fosse il pagamento finale e non il prefinanziamento corrispondente al terzo periodo di comunicazione, avrebbe dovuto contattare la Commissione e restituire l'importo ricevuto in eccesso, poiché il contributo comunitario non può in alcun caso comportare un profitto per i contraenti. Solo al momento dell'elaborazione del pagamento finale la Commissione si è resa conto dell'esistenza di un pagamento in eccesso* .

27. Il denunciante ha reagito al punto di vista della Commissione il 29 settembre 2009. Ha ribadito che, nelle sue risposte, la Commissione non ha preso posizione sulla sua dichiarazione in merito al terzo prefinanziamento che, ai sensi del contratto, il terzo prefinanziamento non poteva riguardare la relazione P3 perché durante tale progetto il denunciante non ha speso il 70 % del denaro ricevuto. Inoltre, non vi è stata alcuna richiesta di pagamenti supplementari da parte del denunciante. Il denunciante ha convenuto che le sovvenzioni dell'UE non dovrebbero essere utilizzate a scopo di lucro dai loro beneficiari. Tuttavia, anche le sovvenzioni non dovrebbero causare perdite. Dato che la Commissione non ha informato il denunciante dell'effettivo pagamento del 1° dicembre 2008, tale denaro è stato utilizzato dall'Università per la ricerca. Ripagare questi soldi comporterebbe la chiusura del Dipartimento di Genetica dell'Università. La Commissione ha anche causato danni alla reputazione del denunciante e del suo dipartimento in quanto ha informato il Rettore dell'Università (che ha informato il Decano della facoltà) che vi erano state " *irregolarità nell'attuazione del progetto*".

28. Nella sua risposta del 23 ottobre 2009, la Commissione ha dichiarato di non aver compreso in che modo avrebbe potuto creare un legittimo affidamento da parte dell'Università sul diritto di spendere EUR 269 341.60. L'Università ha dichiarato e sottoposto ad audit costi per un importo di 202 897,46 EUR e la Commissione ha approvato 205 504,74 EUR (i costi di cui sopra più i costi di audit).

29. Nella sua ulteriore risposta del 19 novembre 2009 all'ulteriore lettera del denunciante del 3 novembre 2009, la Commissione ha dichiarato che non avrebbe avviato un'ulteriore corrispondenza con il denunciante in merito alla sovvenzione. Essa precisava che la nota di addebito per il recupero dell'eccedenza di 64 322,82 EUR sarebbe stata inviata al legale rappresentante dell'Università. Il denunciante si è poi rivolto al Mediatore.

Oggetto dell'indagine

30. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse e affermazioni:



Accuse

1. La Commissione ha commesso una serie di irregolarità amministrative nel trattamento della sovvenzione.
2. Il sistema di segnalazione online della Commissione SESAM è difettoso.

Rivendicazioni

1. La Commissione dovrebbe ammettere e scusarsi per i suoi errori.
2. La Commissione dovrebbe versare al denunciante un risarcimento per danni pari a 100 000 EUR.

L'inchiesta

31. La denuncia è stata presentata il 12 marzo 2010. Il Mediatore l'ha trasmessa alla Commissione il 6 maggio 2010, con richiesta di parere entro il 31 agosto 2010. Il 25 ottobre 2010 la Commissione ha inviato il suo parere e la sua traduzione in polacco, che è stata trasmessa al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Il denunciante ha trasmesso le sue osservazioni il 14 gennaio 2011. Il 16 giugno 2011 il Mediatore ha formulato il suo progetto di raccomandazione alla Commissione. Il 27 settembre 2011 la Commissione ha risposto al progetto di raccomandazione. La traduzione di tale risposta in polacco è stata trasmessa al denunciante con un invito a presentare osservazioni entro il 31 ottobre 2011. Il denunciante non ha presentato osservazioni.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Presunte irregolarità amministrative nel trattamento della sovvenzione e delle relative domande

Argomenti presentati al Mediatore

32. A sostegno della sua affermazione, il denunciante ha presentato una serie di argomenti nella sua denuncia. Egli ha sostenuto in primo luogo che la Commissione ha effettuato il pagamento del " *terzo prefinanziamento* " anche se l'Università i) non aveva rispettato l'obbligo contrattuale di aver speso il 70 % dei contributi precedenti della Commissione e ii) non aveva presentato relazioni complementari per dimostrare tali spese. Inoltre, la Commissione ha effettuato il terzo prefinanziamento dopo la conclusione del progetto e la relazione finale era



stata presentata. Ciò ha reso impossibile per l'Università di spendere questo contributo per il progetto. Di conseguenza, la Commissione ha erroneamente indotto il denunciante a ritenere che il terzo prefinanziamento fosse l'ultimo pagamento. (*Primo argomento*)

33. Egli ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha rispettato i termini contrattuali per la valutazione e l'approvazione della terza e della quarta relazione periodica (relazione P3 e relazione P4) e della relazione finale. (*Secondo argomento*)

34. Inoltre, la Commissione non ha informato il denunciante in modo tempestivo e preciso che la relazione P3 era stata approvata e che, sulla base di tale relazione, sarebbe stato effettuato il terzo pagamento di prefinanziamento. Il denunciante ha ritenuto fuorviante l'interpretazione del prefinanziamento fornita dalla Commissione. A suo avviso, l'articolo II.1, punto 16 e l'articolo II.21 delle condizioni generali del contratto definiscono il prefinanziamento come contributo versato per consentire la prosecuzione del progetto. (*Terzo argomento*)

35. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione ha concluso contatti diretti con il revisore contabile e il rettore dell'Università, mentre, a norma degli articoli 9.1 e 2 del contratto, avrebbe dovuto mettersi in contatto con il coordinatore del progetto (il denunciante) per quanto riguarda tutte le questioni relative al progetto. (*Quarto argomento*)

36. Infine, la Commissione non ha risposto correttamente alle lettere del denunciante dell'11 agosto 2009 indirizzate alla DG Ricerca e al commissario Potocnik. Inoltre, non ha risposto al reclamo che ha inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: sg-plaintes@ec.europa.eu. Sottolinea che la Commissione non lo ha informato che gli esperti esterni hanno valutato la relazione finale come "da *buona a eccellente*". (*Quinto argomento*)

37. Il denunciante ha chiesto danni e scuse " *ufficiali* ". A sostegno della sua richiesta di compensazione finanziaria, il denunciante ha sostenuto che il terzo prefinanziamento della Commissione lo obbligava a trascorrere otto mesi corrispondenti all'istituzione e a studiare le regole finanziarie della Commissione invece di svolgere lavori scientifici, scrivere testi accademici — per i quali poteva guadagnare denaro supplementare — e richiedere altre sovvenzioni.

38. Egli ha inoltre sostenuto che, se fosse stato a conoscenza in precedenza del fatto che il prefinanziamento relativo alla relazione P3 era possibile, il suo dipartimento avrebbe potuto spendere questo denaro per il progetto, ha sostenuto che il denaro in conformità del contratto e quindi ha evitato le sue attuali difficoltà finanziarie. L'Università ha voluto presentare una relazione complementare dopo il periodo P3 per dimostrare che, nel frattempo, aveva speso il 70 % del contributo dell'UE. Tuttavia, non ha potuto farlo perché la Commissione ha ritardato la valutazione e l'approvazione della relazione P3. Poiché l'Università non poteva finanziare il progetto utilizzando fondi propri, essa doveva limitare le proprie spese per il progetto alle somme prepagate dalla Commissione.

39. Inoltre, i contatti diretti della Commissione con il Rettore dell'Università mettono in dubbio la reputazione del denunciante come coordinatore del progetto.



40. Nel suo parere, la Commissione ha affermato in primo luogo che il terzo pagamento di prefinanziamento era accompagnato da un messaggio del sistema finanziario della Commissione (ABAC). Questo messaggio indicava l'Università, il nome del denunciante, il numero del contratto e l'acronimo del progetto. Ha inoltre sottolineato che il pagamento riguardava la relazione P3. La Commissione ha tuttavia ammesso che, come sostenuto dal denunciante, potrebbe non aver ricevuto tale messaggio. La DG Bilancio ha informato la DG RTD che, a seconda delle pratiche bancarie nei diversi Stati membri, tali messaggi di accompagnamento possono essere abbreviati. Di conseguenza, la Commissione ha introdotto una misura correttiva e il servizio incaricato invia regolarmente un messaggio di posta elettronica al coordinatore del progetto quando effettua ogni pagamento di prefinanziamento. Tuttavia, la Commissione ha osservato, a tale riguardo, che il denunciante era in costante contatto con il progetto e i funzionari finanziari della Commissione e " *avrebbe potuto facilmente chiedere informazioni sullo stato di avanzamento del fascicolo*".

41. Per quanto riguarda la valutazione della relazione finale, la Commissione ha affermato che la revisione esterna è una procedura standard per tutte le borse di accoglienza Marie Curie, che consente alla Commissione di valutare i progressi della ricerca durante l'intera durata del contratto. Il riesame ha valutato la relazione finale come " *da buona a eccellente* " espressa nei documenti interni della Commissione (relazione di valutazione del progetto e relazione di revisione dei progetti). Tali informazioni sono conservate per la valutazione interna del programma e pertanto non sono fornite al coordinatore a meno che non lo richiedano.

42. Per quanto riguarda la differenza tra il prefinanziamento e il pagamento finale, la Commissione ha spiegato che il termine " *prefinanziamento* " è definito dalle disposizioni contrattuali, vale a dire dall'articolo II.1.16 delle Condizioni generali del contratto. Questa definizione è ulteriormente spiegata nella Guida alle questioni finanziarie del 6° PQ (pagine 81 e 82). " *[Essa] riguarda infatti qualsiasi contributo parziale per consentire la prosecuzione del progetto, versato in anticipo — ma con riferimento alla giustificazione dei costi sostenuti nel periodo precedente, non in riferimento ai costi da sostenere [durante l'ulteriore fase]*". L'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del contratto definisce il termine " *pagamento finale*" come "*[a]n pagamento alla fine di un periodo di riferimento accompagnato da un certificato di audit è considerato definitivo*". Il pagamento finale è quindi il pagamento dei costi effettivamente sostenuti. Il prefinanziamento appartiene alla Commissione e può essere considerato come un pagamento finale solo se i costi dichiarati sono previamente approvati dalla Commissione. Il prefinanziamento è utilizzato dai contraenti ma " *rimane di proprietà della Commissione*". Il prefinanziamento diventa proprietà del contraente solo per l'importo del prefinanziamento che è coperto dai costi dichiarati dal contraente. Tali costi devono essere certificati dal revisore contabile e accettati dalla Commissione.

43. Per quanto riguarda la spiegazione di cui sopra, la Commissione ha sottolineato che il denunciante aveva partecipato alle sessioni di formazione organizzate a Varsavia e a Cracovia nel maggio 2007. Questa formazione si è concentrata su questioni finanziarie, come la differenza tra il prefinanziamento e i pagamenti effettuati a seguito della giustificazione dei costi. Inoltre, nel trasferimento del programma di conoscenze sono previsti fondi specifici per



consentire ai beneficiari di assumere specialisti per seguire e supervisionare le questioni finanziarie. Tuttavia, l'Università ha utilizzato solo il 10 % di questi fondi.

44. La Commissione ha inoltre sostenuto che i suoi contraenti/beneficiari di sovvenzione sono responsabili di verificare l'esattezza del pagamento previsto dal contratto. Se il pagamento è superiore ai costi sostenuti, devono contattare la Commissione e restituire l'importo ricevuto in eccedenza. *" Il contributo CE non può in nessun caso produrre un profitto per i contraenti".*

45. La Commissione ha chiarito che, anche se l'Università non ha speso il 70 % del prefinanziamento precedente della Commissione, il terzo prefinanziamento era giustificato. Ciò è dovuto alla modifica pertinente delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario (articolo 180.1), introdotta nel frattempo. Il 3 dicembre 2007 tutti i coordinatori del 6° PQ Marie Curie (compreso il denunciante) sono stati informati di tale cambiamento.

46. La Commissione si rammarica del fatto che il terzo pagamento di prefinanziamento e il trattamento delle relazioni P3 e P4 e della relazione finale siano stati soggetti a ritardi amministrativi, in particolare a causa del *"sovraccarico amministrativo associato all'istituzione dell'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)."* La Commissione si è scusata per tali ritardi nel suo parere e ha ricordato di essersi già scusata in una lettera indirizzata al denunciante in data 11 settembre 2009 e firmata dal direttore della DG Ricerca.

47. La Commissione ha inoltre sottolineato che ciascun pagamento corrisponde a periodi di riferimento diversi e viene trattato separatamente. Nonostante il fatto che la Commissione avesse ricevuto la relazione per il periodo P4 (relazione P4) prima di *procedere al pagamento (dopo l'approvazione della relazione P3) per il periodo precedente P3, essa ha proceduto con quest'ultimo pagamento "per non penalizzare [l'Università], in quanto nella maggior parte dei casi il saldo è positivo"*. Solo dopo l'analisi delle relazioni P4 e della relazione finale è emerso che il contributo complessivo versato dalla Commissione, che doveva essere pari ai costi effettivi dichiarati dall'Università, certificati dal revisore e approvati dalla Commissione, era superiore all'importo totale del prefinanziamento che la Commissione aveva già trasferito all'Università. Tale differenza ammontava a 63 836,86 EUR. In effetti, i costi dichiarati per il primo periodo ammontavano a 47 110 EUR; per il secondo periodo: 51 967,27 EUR; per il terzo periodo: 32 450,87 EUR; e per il quarto periodo: 73 976,60 EUR [6], in totale: 205 504,74 EUR. Il prefinanziamento totale versato dalla Commissione ammontava a 269 341,60 EUR. All'inizio del progetto, la Commissione ha versato 95 079 EUR; a seguito della presentazione della relazione complementare alla relazione P2, essa ha versato 107 322,46 EUR e, infine, come terzo prefinanziamento, ha versato 66 940,14 EUR. Di conseguenza, è stato emesso un ordine di recupero per un importo di EUR 63 836.86, maggiorato di interessi di EUR 495.96.

48. Conformemente al contratto, la Commissione ha indirizzato la sua corrispondenza relativa al contratto al denunciante. Il 15 luglio 2009 essa inviava una lettera all'ex Rettore dell'Università (che era il legale rappresentante di quest'ultimo al momento della firma del contratto) per informarlo della sua intenzione di recuperare l'importo dovuto. La Commissione ha inviato copia della presente lettera al denunciante. Il 28 luglio 2009 la Commissione ha inviato un'ulteriore lettera al denunciante e una copia al nuovo Rettore dell'Università. La



Commissione ha sottolineato di non aver mai messo in discussione la reputazione del denunciante come coordinatore.

49. La Commissione ha dichiarato di aver risposto a tutte le lettere e i messaggi di posta elettronica del denunciante e ha fornito copie delle sue risposte unitamente al parere. Per quanto riguarda la denuncia inviata all'indirizzo di posta elettronica sg-plaintes@ec.europa.eu, la Commissione ha verificato i suoi registri e ha confermato di non aver ricevuto tale e-mail. Infatti, la copia della denuncia, presentata unitamente alla denuncia al Mediatore e trasmessa alla Commissione, non indica la data e l'ora di spedizione nel settore pertinente.

50. La Commissione ha concluso facendo riferimento all'articolo II.3 delle condizioni generali del contratto, che prevede che " *il coordinatore (b) assicura l'efficace attuazione del progetto e adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli per garantire che il progetto sia realizzato conformemente ai termini e alle condizioni del presente contratto...* ". Il coordinatore del progetto è responsabile della gestione dei fondi una volta firmato il contratto. Ha pertanto l'obbligo di conoscere le pertinenti norme finanziarie applicabili al progetto in questione " *prima e la durata del progetto, al fine di evitare problemi al suo termine*". Ha l'obbligo di apprendere le norme della Commissione relative al progetto e la Commissione facilita tali compiti organizzando corsi di formazione e fornendo fondi speciali per assumere un responsabile di progetto professionale. Le difficoltà finanziarie alle quali il denunciante ha fatto riferimento nella sua denuncia derivano dal fatto che egli non ha conciliato i costi sostenuti con i fondi ricevuti. Conformemente al contratto, tutti gli importi versati dalla Commissione in eccesso devono essere recuperati.

51. La Commissione ha poi aggiunto nel suo parere (versione polacca) che " *non ritiene giustificato pagare al denunciante un risarcimento poiché il denunciante dispone di 63 836 EUR 86 dal dicembre 2008, che appartiene alla Commissione*".

52. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto tutte le sue argomentazioni e le sue affermazioni originarie. Egli ha fatto riferimento alla dichiarazione della Commissione al punto 51, in cui la versione polacca del parere che gli è stata trasmessa così recitava: " *il denunciante ha 63 836 EUR in suo possesso dal dicembre 2008*" (il corsivo è mio). Ha constatato che la Commissione ha presentato un'accusa grave e infondata nei suoi confronti, mentre è chiaro che non vi erano possibilità giuridiche per il denunciante in qualità di coordinatore di disporre della sovvenzione concessa all'università. Inoltre, il denunciante aveva già visto documenti pertinenti che dimostravano che, il 9 dicembre 2009, l'Università aveva rimborsato alla Commissione l'importo di 64 332,82 EUR in due somme forfettarie (55 307,33 EUR e 9 025,49 EUR).

53. Inoltre, il denunciante ha ritenuto ingiusto che la Commissione implichi la mancanza di conoscenza delle norme finanziarie pertinenti e non sia in grado di conciliare i costi sostenuti con i fondi ricevuti. A tale riguardo, ricorda che il revisore non ha riscontrato irregolarità. " *I suoi problemi* " sono iniziati solo dopo che la Commissione aveva effettuato indebitamente il terzo prefinanziamento. Ha sottolineato che la Commissione stessa ha valutato il progetto da lui coordinato come " *da buono a eccellente* ".



Valutazione del Mediatore che porta a un progetto di raccomandazione

Il denunciante ha presentato cinque argomenti in relazione alla sua prima affermazione:

Per quanto riguarda il quarto argomento del denunciante secondo cui la Commissione ha violato il contratto comunicando con altri invece che con lui

54. L'articolo 9.1 del contratto prevede che " *ogni comunicazione prevista dal contratto è presentata... all'indirizzo del denunciante*".

55. Nella sua denuncia iniziale, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha rispettato tale disposizione inviando: (i) una lettera relativa all'ordine di recupero al Rettore dell'Università del 15 luglio 2009 e (ii) una e-mail al revisore dei conti in cui le chiede una spiegazione in merito al certificato di audit in data 18 giugno 2009. Il denunciante ha aggiunto nelle sue osservazioni che, il 26 novembre 2009, la Commissione ha inviato la nota di addebito al Rettore dell'Università, ma non gli ha inviato una copia.

56. Da un lato, risulta che l'articolo 9.1 del contratto non si applica alla corrispondenza di cui sopra in quanto è stata inviata dopo la data finale di esecuzione del contratto. D'altra parte, tuttavia, l'articolo 2 del contratto prevede che le disposizioni di cui all'articolo II.7 delle Condizioni generali si applichino anche dopo la data di esecuzione definitiva. L'articolo II.7 delle Condizioni generali stabilisce l'obbligo **per i contraenti** di presentare alla Commissione le relazioni e gli elementi da fornire conformemente all'articolo 9.1 del contratto. Il Mediatore ritiene che, anche se l'articolo II.7 delle Condizioni generali (e quindi l'articolo 9.1 del contratto) si applichino solo ai contraenti, sarebbe stato giusto che la Commissione inviasse la sua corrispondenza all'indirizzo del denunciante (come previsto all'articolo 9.1 del contratto) anche dopo la conclusione del contratto. In definitiva, l'articolo II.7 delle Condizioni generali non è stato negoziato individualmente e sembra che la sua applicazione solo ai contraenti abbia causato un significativo squilibrio negli obblighi delle parti derivanti dal contratto [7] .

57. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha osservato che l'Università, rappresentata dal suo rettore, era appaltatrice della Commissione. Per questo motivo, era ragionevole indirizzare lettere al Rettore per informarlo dell'ordine di recupero. Analogamente, era ragionevole rivolgersi direttamente al revisore per quanto riguarda il certificato di audit relativo al progetto da lei sottoposto ad audit. Secondo il Mediatore, inviando una copia delle lettere di cui sopra al denunciante, la Commissione ha agito in modo equo.

58. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non gli ha inviato la corrispondenza inviata al Rettore dell'Università il 26 novembre 2009. Il Mediatore non ha ritenuto utile chiedere alla Commissione di presentare osservazioni su questo nuovo presunto fatto. È evidente che la Commissione ha scritto al Rettore in seguito alla sua decisione di procedere all'ordine di recupero, che è stato comunicato al denunciante il 19 novembre 2009.



La presente decisione è così formulata: " *Ritengo che i fatti relativi al fascicolo siano ormai ben consolidati e pertanto non mi occuperò di un'ulteriore corrispondenza con voi al riguardo. Per procedere al recupero dell'eccedenza di 64 322,82 EUR, ho incaricato i miei servizi di inviare direttamente la nota di addebito richiesta al legale rappresentante dell'Università.*

59. Alla luce delle constatazioni di cui ai punti 56 e 57, il Mediatore ha ritenuto che, non avendo inviato al denunciante una copia della sua lettera del 26 novembre 2009 al Rettore dell'Università, la Commissione abbia agito ingiustamente. Si tratta di un primo caso di cattiva amministrazione.

Per quanto riguarda il quinto argomento del denunciante relativo alla sua corrispondenza con la Commissione

60. Il Mediatore ha osservato che, insieme al suo parere, la Commissione ha presentato copie delle sue risposte alle lettere del denunciante. Tra cui la sua risposta del 28 luglio 2009 alla lettera del denunciante del 17 luglio 2009; la sua risposta del 23 ottobre 2009 alla lettera del denunciante del 29 settembre 2009; la sua risposta del 19 novembre 2009 alla lettera del denunciante del 3 novembre 2009; e la sua risposta dell'11 settembre 2009 alle lettere del denunciante dell'11 agosto 2009 indirizzate alla stessa data sia al commissario Potocnik che alla DG Ricerca [8] . Ha inoltre spiegato perché non è riuscita a trovare la corrispondenza presumibilmente inviata dal denunciante all'indirizzo di posta elettronica del Segretariato generale della Commissione (punto 49 supra). Questa spiegazione è ragionevole. Nelle sue osservazioni, il denunciante non ha fornito elementi di prova chiari che indichino l'ora e la data di invio dell'e-mail in questione. Il Mediatore ha inoltre ritenuto ragionevole la spiegazione della Commissione circa il motivo per cui non ha informato il denunciante che gli esperti esterni hanno valutato la relazione finale come " *da buona a eccellente* " (paragrafo 41 supra).

61. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha chiarito il suo quinto argomento affermando che il contenuto delle risposte della Commissione era, a suo avviso, insoddisfacente. Poiché l'oggetto della denuncia comprende il contenuto di tali lettere e la valutazione del Mediatore che porta a un progetto di raccomandazione comprende gli aspetti sostanziali di tali risposte, il Mediatore ha ritenuto che non siano necessarie ulteriori indagini sull'argomento riformulato del denunciante.

Per quanto riguarda il primo, il secondo e il terzo argomento del denunciante in merito ai presunti ritardi della Commissione e al suo terzo pagamento di prefinanziamento

62. Il Mediatore ha sottolineato che il denunciante ha presentato la relazione P3 il 12 e 15 luglio 2007 , e che la Commissione ha reagito a tale relazione per la prima volta (richiedendo modifiche) il 18 marzo 2008 . Il punto II.8.2 dell'allegato II "Condizioni generali" del contratto, che ne costituisce parte integrante, prevede tuttavia che " *la Commissione si impegna a valutare le relazioni [periodiche] sull'attività dei progetti (...) entro 45 giorni dal loro ricevimento.* " Va da sé che la Commissione ha superato il termine di 45 giorni impiegando circa otto mesi per



valutare la relazione P3.

63. Inoltre, questo ritardo nella valutazione della relazione P3 ha avuto un effetto domino. In primo luogo, il denunciante non ha potuto introdurre le modifiche richieste e presentare la relazione P3 debitamente modificata fino al 16 giugno 2008. In secondo luogo, la Commissione ha approvato la relazione P3 solo il 17 luglio 2008, ossia un anno dopo la presentazione e la ricezione iniziali. In terzo luogo, il 1° dicembre 2008 la Commissione ha versato il " *terzo prefinanziamento* " in relazione alla relazione P3 [9] . Ciò è dovuto al fatto che il prefinanziamento poteva essere effettuato solo " *al momento dell'approvazione delle relazioni pertinenti di cui all'articolo II.7 dell'allegato II (Condizioni generali) del contratto*". [10]

64. Inoltre, il 15 settembre 2008 la Commissione ha ricevuto le versioni modificate della relazione P4 e della relazione finale, ma le ha approvate solo il 6 gennaio 2009. Ciò dimostra che la Commissione non ha ancora rispettato il termine contrattuale di 45 giorni per valutare le relazioni.

65. La Commissione giustifica tali ritardi con la propria riorganizzazione (" *il sovraccarico amministrativo associato all'istituzione dell'Agenzia esecutiva per la ricerca* "). Tale convenienza amministrativa non può tuttavia essere sufficiente a giustificare un ritardo di otto mesi nell'esame della prima versione della relazione P3 del denunciante. Il Mediatore osserva che il denunciante, uno scienziato, si occupava da solo della gestione della sovvenzione (così come del suo lavoro scientifico), mentre la Commissione disponeva di numerosi servizi specializzati che svolgevano i suoi compiti. La Commissione dispone di mezzi e risorse sufficienti per garantire che una riorganizzazione amministrativa interna non pregiudichi gli interessi dei contraenti e dei beneficiari delle sovvenzioni.

66. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che i ritardi molto gravi e ingiustificati della Commissione, in particolare il ritardo nell'elaborazione della relazione P3, che , a sua volta, ha causato un ritardo nel pagamento del terzo prefinanziamento, abbiano violato i suoi obblighi contrattuali [11] .

67. Inoltre, tutto indica che la Commissione ha effettuato **automaticamente** il terzo prefinanziamento tardivo dopo l'approvazione tardiva della relazione P3. Questo nonostante fosse consapevole che l'Università non poteva e non doveva utilizzare tali finanziamenti. Se si considera solo la formulazione delle disposizioni di cui all'articolo II.1.16 del contratto [12] , il prefinanziamento è chiaramente previsto per coprire la fase successiva di un progetto [13] . Il 1° dicembre 2008 tale fase successiva non era possibile perché il progetto in questione era terminato e la Commissione ne era ben consapevole.

68. Gli elementi di prova disponibili [14] dimostrano infatti che, almeno all'inizio di settembre 2008, ossia tre mesi prima che la Commissione effettuasse il terzo prefinanziamento relativo alla relazione P3 relativa al periodo 3 , la Commissione era a conoscenza del contenuto del certificato di audit del 12 luglio 2008, che copriva tutti i periodi del progetto e i costi dichiarati in tutte le relazioni. Ragionevolmente, la relazione P4 e la relazione finale, presentate contemporaneamente al certificato di audit, non potevano e non contenevano dati diversi da



quelli contenuti nel certificato di audit [15] . Una volta che la Commissione ha preso atto del contenuto del certificato di audit, non è stato necessario analizzare la relazione P4 e la relazione finale per concludere che, al 1° dicembre 2008, il pagamento del terzo prefinanziamento non avrebbe avuto alcun *effetto utile* .

69. Nel certificato di audit, il revisore ha certificato che il progetto si è concluso il 31 maggio 2008 e che, a tale data, l'Università aveva speso 201 898 EUR per tutti i periodi del progetto. Dal certificato di audit risulta chiaramente che i costi ammissibili sostenuti dall'Università per il progetto erano pressoché pari all'importo già versato dalla Commissione (il primo prefinanziamento di 95 079 EUR e il secondo prefinanziamento di 101 311,46 EUR, in totale 196 380 EUR). L'Università non ha speso fondi per il progetto oltre a quelli certificati dal revisore nel luglio 2008. Inoltre, non ha richiesto alcun importo supplementare alla Commissione [16] . Pertanto, nel dicembre 2008, la Commissione non aveva motivo di " *anticipare* " ulteriori fondi dell'UE *per "non penalizzare "* l'università.

70. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che, avendo versato all'Università il terzo prefinanziamento tardivo in un momento in cui non poteva più essere utilizzato per il progetto, la Commissione ha commesso un secondo caso di cattiva amministrazione.

Per quanto riguarda le affermazioni del denunciante

71. Il denunciante ha chiesto una compensazione finanziaria per un importo di 100 000 EUR.

72. Il denunciante ha giustamente sostenuto che, a causa del fatto che il terzo prefinanziamento non è stato versato durante la vita del progetto, il progetto si è concluso nel maggio 2008 avendo utilizzato fondi dell'UE inferiori del 25 % rispetto a quanto inizialmente previsto (l'importo totale previsto per il progetto era di 336 677 EUR).

73. Non si può escludere che, se il terzo prefinanziamento fosse stato versato al momento giusto , i risultati del progetto avrebbero potuto essere ancora migliori. Ciò sarebbe stato a vantaggio sia dell'Università che dei suoi scienziati che lavorano al progetto (compreso il denunciante) e, in ultima analisi, a vantaggio della scienza europea. Infatti, se la Commissione non fosse stata in ritardo nella valutazione della relazione P3 e avesse rispettato il termine contrattuale di 45 giorni per effettuare la sua valutazione, lo stesso importo di 66 940,14 EUR avrebbe potuto essere versato entro il termine contrattuale di 90 giorni dal ricevimento della relazione rettificata [17], ossia entro la fine del 2007. Ciò sarebbe stato possibile anche se il denunciante avesse dovuto introdurre correzioni. Il Mediatore ha osservato che, a partire dal 16 luglio 2007, la regola secondo cui il 70 % del finanziamento precedente dovrebbe essere speso per ricevere un nuovo pagamento (la "regola del 70 %") non era più applicabile [18] . Pertanto, se il terzo prefinanziamento fosse stato messo a disposizione entro la fine del 2007, l'Università avrebbe potuto ancora utilizzare tale importo per il progetto. Tali ulteriori spese avrebbero potuto essere indicate nel certificato di audit redatto alla fine del progetto (maggio 2008). Se l'Università non potesse utilizzare o non avesse bisogno di utilizzare tale importo, il certificato di audit avrebbe potuto indicare l'importo come eccedenza per la Commissione.



74. Tuttavia, gli elementi di prova disponibili nel fascicolo dimostrano che, dopo aver presentato la relazione P3 e fino alla fine del progetto (maggio 2008), l'Università non ha richiesto ulteriori somme dalla Commissione per il progetto (a partire dal dicembre 2007, il denunciante era consapevole del fatto che "la regola del 70 %" non era più applicabile. [19]) Il denunciante ha dichiarato nelle sue osservazioni di non aver presentato tale richiesta. L'Università avrebbe potuto ancora presentare relazioni complementari e avrebbe anche potuto chiedere una proroga della data finale di attuazione del progetto se considerasse che ulteriori fondi dell'UE potrebbero aiutarla a ottenere risultati migliori. La modifica pertinente del contratto avrebbe potuto essere apportata [20] . Invece, l'Università è stata in grado di terminare il progetto con un modesto contributo dell'UE e di organizzare altri finanziamenti extra UE [21] in modo che il progetto abbia portato alla valutazione della Commissione di "da *buono a eccellente* ". Questo dovrebbe essere elogiato, ma non dà diritto all'Università di chiedere il risarcimento dei danni.

75. In sintesi, il Mediatore ha concluso che il denunciante non ha dimostrato che l'università ha perso denaro a causa del fatto che il finanziamento UE del progetto era limitato a 201 898,18 EUR.

76. Inoltre, il denunciante ha sostenuto che se il terzo prefinanziamento non fosse stato versato il 1° dicembre 2008, la sua controversia con la Commissione non avrebbe avuto luogo. Egli ha ritenuto, in sintesi, che il pagamento ingiustificato della Commissione fosse il motivo della sua domanda di risarcimento del danno, il che rifletteva il tempo e lo sforzo che aveva per investire nella controversia.

77. Il Mediatore ha tuttavia osservato che la causa della controversia non era solo il terzo prefinanziamento tardivo e inutile, ma anche il fatto che tale importo era stato speso dall'Università. Il Mediatore ha riconosciuto che è possibile che la Commissione non abbia informato correttamente il denunciante in merito alla natura dei 66 940,14 EUR pagati [22]. Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che sarebbe stato ragionevole per il denunciante chiedere alla Commissione i motivi di tale pagamento prima che l'università spendesse il denaro (secondo il denunciante, l'università ha iniziato a spendere tale importo nel marzo 2009 ed è stato rimborsato alla Commissione nel dicembre 2009 [23]). In definitiva, il denunciante e la Commissione concordano sul fatto che le sovvenzioni dovrebbero essere utilizzate solo per coprire i progetti e non per produrre un profitto per il beneficiario. L'Università ha concluso il progetto con gli importi versati dalla Commissione prima del 1° dicembre 2008.

78. Dato che il denunciante non ha mai *posto tale domanda, il Mediatore non ha potuto sostenere la sua richiesta di risarcimento dei danni relativi alle sue presunte perdite a causa della sua controversia con la Commissione ("otto mesi corrispondenti all'istituzione e di studiare le norme finanziarie della Commissione invece di svolgere lavori scientifici e scrivere testi accademici per i quali poteva guadagnare denaro supplementare o richiedere altre sovvenzioni"*).

79. Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che, in base alle sue prime e seconde constatazioni di cattiva amministrazione (paragrafi 59 e 70), la Commissione dovrebbe presentare al



denunciante e all'Università le sue sincere scuse.

80. Il Mediatore ha osservato, a tale riguardo, che la Commissione si è scusata per i suoi ritardi nel trattamento delle relazioni. Tuttavia, nelle sue osservazioni, il denunciante non ha accettato tali scuse. Il Mediatore ha compreso il punto di vista del denunciante.

81. In primo luogo, a suo parere, oltre a fornire informazioni apparentemente errate (come indicato al precedente paragrafo 79), la Commissione ha commesso un errore che ha portato alla comprensibile indignazione del denunciante. Nella traduzione polacca del parere, la Commissione [24] ha affermato erroneamente che " *il denunciante ha 63 836 EUR. 86 in suo possesso dal dicembre 2008* " (enfasi aggiunta). Tuttavia, nella versione inglese del parere, la stessa frase recitava come segue: " *il denunciante dispone di 63 836,86 EUR dal dicembre 2008* " (il corsivo è mio). Il determinante possessivo " *il suo* " suggerisce infatti che in realtà la Commissione ha voluto fare riferimento all'Università. È tuttavia deplorabile che la Commissione non sia riuscita a pronunciare con attenzione una dichiarazione così importante e non abbia verificato adeguatamente le proprie traduzioni.

82. Nelle sue lettere/e-mail indirizzate al denunciante, al Rettore dell'Università e al revisore dei conti, la Commissione non ha formulato osservazioni che possano ragionevolmente essere considerate mettere in dubbio la reputazione del denunciante. Tuttavia, nel suo parere nell'ambito della presente indagine, la Commissione sembrava farlo. Il Mediatore ha ritenuto che le osservazioni della Commissione sulla conoscenza delle norme finanziarie da parte del denunciante o sulla sua capacità di gestire i fondi fossero del tutto inutili e prive di scopo.

83. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha formulato il seguente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo [25] : *La Commissione dovrebbe inviare una lettera al Rettore dell'Università in cui dovrebbe scusarsi con il denunciante e l'Università per i suoi ritardi, in particolare per quanto riguarda il ritardo e "inutile" terzo pagamento di prefinanziamento. Nella presente lettera dovrebbe inoltre indicare che il lavoro del denunciante in qualità di coordinatore del progetto non ha avuto alcun impatto sui ritardi della Commissione. Infine, dovrebbe riconoscere il lavoro del denunciante e dell'Università per essere in grado di completare il progetto con risultati molto positivi utilizzando finanziamenti UE inferiori a quelli originariamente previsti.* "Il Mediatore ha anche osservato che, nelle sue osservazioni, il denunciante ha insistito sul fatto che tali scuse dovrebbero essere " *ufficiali* " e ha chiaramente sottolineato che la Commissione e non il denunciante era responsabile dei ritardi.

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

84. Nella sua risposta al progetto di raccomandazione, la Commissione ha dichiarato di concordare in larga misura con la valutazione del caso da parte del Mediatore. Per quanto riguarda l'ultima parte del progetto di raccomandazione, tuttavia, la Commissione ha suggerito di descrivere il terzo prefinanziamento come " *ritardo e indebito* " e non come " *ritardo e inutile* "



", come ha fatto il Mediatore nel suo progetto di raccomandazione. Inoltre, la Commissione ha convenuto di riconoscere nella sua lettera al Rettore dell'Università che " *il progetto è stato completato con ottimi risultati* ", ma non che questi ottimi risultati sono stati ottenuti " *utilizzando finanziamenti UE inferiori a quanto originariamente previsto*". La Commissione ha sostenuto a tale proposito che, nella fase negoziale di un progetto, è importante una stima corretta dei costi di quest'ultimo e che una sovrastima dei costi ha come conseguenza che i pagamenti di prefinanziamento ricevuti sono superiori agli importi necessari. Inoltre, in tali casi, i fondi inutilizzati sono bloccati per la durata del contratto anziché essere utilizzati per altri progetti. In questo caso specifico, 131 173 EUR sono stati bloccati e inutilizzati per quattro anni.

85. Conformemente al progetto di raccomandazione del Mediatore, la Commissione ha deciso di inviare una lettera al Rettore dell'Università [26], che è sintetizzata di seguito.

86. In primo luogo, la Commissione ha riconosciuto i suoi ritardi nel terzo pagamento di prefinanziamento e nella gestione delle relazioni P3 e P4 e della relazione finale. La Commissione ha offerto scuse sincere all'Università e al denunciante per i suoi ritardi.

87. In secondo luogo, la Commissione ha confermato che il lavoro del denunciante in qualità di coordinatore dei progetti non ha avuto alcun impatto sui ritardi della Commissione summenzionati.

88. In terzo luogo, la Commissione ha dichiarato di " *apprezzare il fatto che il denunciante e l'università sono stati in grado di ottenere risultati molto positivi. I risultati del progetto sono stati valutati dagli esperti esterni come "dai buoni agli eccellenti". Questi buoni risultati sono stati raggiunti utilizzando un importo di 205 504 EUR, 74, approvato dalla Commissione. Va tuttavia osservato che tale importo è notevolmente inferiore al contributo iniziale dell'UE negoziato, pari a 336 677 EUR, e la Commissione desidera sottolineare l'importanza di una stima corretta dei costi in eventuali futuri negoziati.*

89. La Commissione ha concluso la sua lettera con " *un profondo rammarico per l'inconveniente causato* " e ha chiesto al Rettore " *di accettare gentilmente le sue scuse* ".

90. Il denunciante non ha presentato osservazioni sulla posizione della Commissione sopra delineata in risposta al progetto di raccomandazione del Mediatore.

Valutazione del Mediatore dopo il progetto di raccomandazione

91. Il Mediatore accoglie con favore la reazione positiva della Commissione al progetto di raccomandazione e ritiene che le sue argomentazioni per giustificare l'allontanamento dal progetto di raccomandazione sostituendo il termine " *indebito* " con " *inutile* " e per quanto riguarda l'espressione " *utilizzo di finanziamenti dell'UE inferiori a quanto inizialmente previsto* " siano ragionevoli.

92. Il Mediatore apprezza il fatto che la Commissione abbia inviato al Rettore dell'Università



una lettera ufficiale firmata dal direttore generale della DG Ricerca e innovazione. La presente lettera conteneva scuse sincere per la cattiva amministrazione individuata nel progetto di raccomandazione del Mediatore e riconosceva il contributo positivo del denunciante al progetto.

93. Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che la Commissione ha accettato la parte essenziale del suo progetto di raccomandazione.

B. presunti difetti nel sistema di segnalazione online SESAM

Argomenti presentati al Mediatore

94. Il denunciante ha sostenuto che il sistema SESAM non consente a un funzionario responsabile di un progetto di introdurre modifiche minori alle relazioni ricevute. Ritiene che tale (buona) prassi sia stata elusa da un funzionario della Commissione designato che ha introdotto una modifica della " *relazione sulla distribuzione dei finanziamenti* " al di fuori del sistema SESAM (nella scheda di calcolo Excel) al fine di indicare il pagamento di 66 940,14 EUR come "terzo *prefinanziamento*". Il funzionario non ha chiesto al denunciante (in qualità di coordinatore del progetto) di introdurre tali modifiche attraverso il SESAM. Il denunciante ha inoltre sostenuto che, un anno dopo aver presentato la relazione P3, un altro funzionario incaricato gli ha inviato modelli da utilizzare che non esistevano nel SESAM. Ciò ha dimostrato, a suo avviso, che non vi erano standard fissi nel SESAM. Il funzionamento del sistema dipendeva dalla volontà dei funzionari che si occupavano della sovvenzione (ci sono stati nove funzionari che si occupavano del progetto). Ha anche fatto riferimento a una serie di problemi tecnici incontrati durante l'utilizzo di SESAM (la password non funzionava quando voleva inviare il rapporto P1, il funzionario allora incaricato non era in grado di ripristinare il sistema e aveva problemi a presentare anche il rapporto P3).

95. Nel suo parere, la Commissione ha affermato che le norme in materia di relazioni e il sistema di segnalazione online sono stati istituiti all'inizio del 6° programma quadro e che la Commissione ha informato tutti i coordinatori, attraverso contatti diretti tramite e-mail e durante le riunioni, in che modo dovrebbero riferire in merito al progetto. Tali norme sono state spiegate anche negli orientamenti in materia di relazioni disponibili online (la Commissione ha fornito il relativo link). La Commissione ha sostenuto che il sistema è stato migliorato durante il programma quadro per renderlo più facile da usare ed eliminare il maggior numero possibile di difetti.

96. Il fatto che il sistema SESAM non consenta ai responsabili del progetto di introdurre modifiche minori è giustificato in quanto costituisce una misura di salvaguardia per i beneficiari. Tutte le modifiche devono essere apportate dai coordinatori per evitare che i funzionari della Commissione facciano modifiche di propria iniziativa o per evitare di discutere di ciò che potrebbe essere considerato un cambiamento minore. La Commissione ritiene che si tratti di una buona pratica.



97. L'argomentazione del denunciante sulla valutazione delle relazioni da parte degli stessi responsabili del progetto non è fondata perché esistono moduli di valutazione standard nel SESAM e i responsabili di progetto sono formati su come valutare la performance e l'attuazione dei progetti conformemente alle norme e alle procedure approvate internamente.

Valutazione del Mediatore

98. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante secondo cui il funzionario nominato ha introdotto una modifica pertinente al di fuori del SESAM, il Mediatore si è rammaricato che la Commissione non abbia preso posizione su questo presunto fatto né nelle sue lettere né nel suo parere. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il fatto asserito riguarda il comportamento della Commissione in relazione al quale è stato riscontrato il secondo grado di cattiva amministrazione, il Mediatore non ha ritenuto utile trattare tale argomento separatamente.

99. Per quanto riguarda le restanti argomentazioni del denunciante, il Mediatore non ha ritenuto che il denunciante abbia dimostrato un grave difetto nel sistema. Ad esempio, il 10 luglio 2007 il denunciante ha informato la Commissione dei suoi problemi quando tentava di presentare la relazione P3. Successivamente, il 12 luglio 2007, è stato in grado di presentare tale relazione due giorni dopo.

100. Il Mediatore ha concluso che non sono giustificate ulteriori indagini in merito alla seconda accusa.

C. Conclusioni

Sulla base delle sue indagini sulla presente denuncia, il Mediatore ritiene che, per quanto riguarda la prima accusa del denunciante, la Commissione abbia accettato la parte essenziale del progetto di raccomandazione del Mediatore e abbia quindi soddisfatto la prima richiesta del denunciante. Per i motivi esposti ai precedenti punti 77 e 78, la seconda argomentazione del denunciante non può essere sostenuta. Per quanto riguarda la seconda accusa del denunciante, non sono giustificate ulteriori indagini.

La Commissione e il denunciante saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 23 novembre 2011

[1] MTKD-CT-2004-509834 Trasferimento della conoscenza.



[2] L'articolo 6.1.b. ii, ultima frase del contratto, prevedeva quanto segue: " *Se meno del 70 % di un prefinanziamento è stato utilizzato alla fine di un periodo di riferimento e nonostante l'approvazione da parte della Commissione delle relative relazioni, il prefinanziamento intermedio successivo può essere versato solo se i) è previsto un certificato di audit per tale periodo di riferimento o ii) sulla base di una relazione periodica complementare sulla gestione di cui all'articolo II.7.2, lettera b), che è presentata alla Commissione una volta raggiunto il suddetto tasso di spesa.* "

[3] Ai sensi degli articoli II.7.3 e II.22 delle condizioni generali del contratto.

[4] Nel parere, la Commissione ha dichiarato di aver prima informato il denunciante dell'ordine di recupero il 9 giugno 2009. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato che non era così. Non c'è copia di tale lettera nel file.

[5] Citazione della lettera della Commissione del 28 luglio 2009.

[6] Il Mediatore ritiene che i costi dell'audit siano stati inclusi in tale somma. Nella relazione finale, l'Università ha chiesto 68 793,77 EUR.

[7] A tale riguardo, occorre rilevare che l'art. 11 del contratto prevede quanto segue: " *Il Tribunale di primo grado o la Corte di giustizia delle Comunità europee, come opportuno nel caso specifico, hanno competenza esclusiva a conoscere delle controversie tra la Comunità e il contraente per quanto riguarda la validità, l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto.*"

[8] Il contenuto di tali lettere è riassunto nei precedenti punti 23, 25, 26, 28 e 29.

[9] Va osservato che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del contratto, la Commissione avrebbe dovuto versare il terzo prefinanziamento 90 giorni dopo l'approvazione della relazione P3 rettificata. Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del contratto: " *Se non sono necessarie osservazioni, modifiche o rettifiche sostanziali delle relazioni di attività del progetto o dei rendiconti finanziari o se la Commissione approva le relazioni più di 45 giorni dopo il ricevimento, la Commissione effettua il pagamento appropriato entro 90 giorni dal ricevimento delle relazioni sulle attività del progetto e dei relativi rendiconti finanziari. Qualora la Commissione richieda osservazioni sostanziali, modifiche, ulteriori informazioni o adeguamenti entro tale termine, il ritardo è sospeso dopo la notifica da parte della Commissione. Il resto del periodo di pagamento di 90 giorni inizia di nuovo solo dopo la presentazione da parte del contraente delle informazioni richieste.* "

[10] Questa citazione è tratta dalla Guida alle questioni finanziarie del 6° PQ (pag. 82). La guida è consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/research/fp6/model-contract/pdf/fp6-guide-financial-issues-feb05_en.pdf [Link]

[11] V. nota 8.



[12] L'articolo II.1.16 delle Condizioni generali del contratto recita quanto segue: "
Prefinanziamento: qualsiasi parte del contributo finanziario della Comunità versato prima della presentazione della prova del lavoro svolto per un determinato periodo del progetto, al fine di fornire fondi anticipati per consentire l'avvio dei lavori relativi al progetto o per proseguire con la fase successiva."

[13] V. nota 8.

[14] La Commissione ha inviato un messaggio di posta elettronica al denunciante in data 5 settembre 2008 (allegata alla denuncia di cui all'allegato 8) in cui il funzionario finanziario della Commissione ha chiesto al denunciante alcune informazioni supplementari relative al certificato di audit: "*I. Certificato di audit. In base al tipo di contratto... i due articoli di riferimento [delle Condizioni Generali del Contratto] utilizzati non sono corretti... si desidera ricevere una dichiarazione firmata dall'auditor "D.P" in cui si limita a confermare di rispettare il summenzionato (corretto) articolo con riferimento al certificato di audit già fornito*"

[15] L'unica differenza minima riguardava il quarto periodo: L'audit ha certificato i costi di 68 932,22 EUR e la relazione finale ha mostrato per tale periodo l'importo di 68 793,77 EUR (allegato 12.1 delle osservazioni). La nota 18 che segue (ultima frase) potrebbe essere confrontata anche con la dichiarazione della Commissione descritta al punto 46 del presente progetto di raccomandazione.

[16] A pagina 12 del certificato di audit, l'auditor (Ms DP) ha confermato al punto I che il progetto si è concluso il 31 maggio 2008 e che tutte le azioni previste nel contratto erano state eseguite. A pagina 11, ai punti V.1, 4 e 5 rispettivamente, ha attestato che, tra il 1° giugno 2004 e il 31 maggio 2008, i) l'Università ha ricevuto 202 401 EUR, 46 di "il progetto significa"; II) l'Università ha speso 201 898,18 EUR del "Progetto" (escluso il costo dell'audit); e iii) l'Università ha dovuto restituire alla Commissione 999,24 EUR (escluso il costo dell'audit). Inoltre, al punto V.7 a pagina 11, ha certificato che l'Università ha speso 9 217,63 EUR di fondi propri per il progetto. Infine, a pagina 10, ha presentato i conti delle spese del progetto dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2008. I costi sono stati delineati in una tabella che mostra separatamente i costi per ciascun periodo di riferimento P1-P4 ("Rozliczenie kosztów projektu za okres del 1.6.2004 do 31.5.2008 r.") I costi del progetto "trasferito" dall'Università e certificato dal revisore per il periodo 1 ammontavano a 47 110 EUR; per il periodo 2: 51 967,27 EUR; per il periodo 3: 32 450,87 EUR e per il periodo P4: 68 932,22 EUR.

[17] Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del contratto: "*Se non sono necessarie osservazioni, modifiche o rettifiche sostanziali delle relazioni di attività del progetto o dei rendiconti finanziari o se la Commissione approva le relazioni più di 45 giorni dopo il ricevimento, la Commissione effettua il pagamento appropriato entro 90 giorni dal ricevimento delle relazioni sulle attività del progetto e dei relativi rendiconti finanziari. Qualora la Commissione richieda osservazioni sostanziali, modifiche, ulteriori informazioni o adeguamenti entro tale termine, il ritardo è sospeso dopo la notifica da parte della Commissione. Il resto del periodo di pagamento di 90 giorni inizia di nuovo solo dopo la presentazione da parte del contraente delle informazioni*



richieste .

[18] Si veda la lettera della Commissione ai coordinatori delle borse di accoglienza Marie Curie, datata 3 dicembre 2007.

[19] V. nota 2.

[20] Articolo II.5.5 delle Condizioni generali del contratto e articolo 8 del contratto.

[21] Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato che, nel 2005, il ministero delle Finanze polacco ha assegnato i fondi dell'Università per la stessa ricerca oggetto del progetto (PLN 585000).

[22] V. punto 40 supra.

[23] Il Mediatore osserva con preoccupazione che la Commissione non lo ha informato nel suo parere che l'Università aveva già rimborsato l'ordine di recupero. Secondo le osservazioni del denunciante, il 9 dicembre 2009 l'Università ha ottemperato all'ordine di recupero e ha rimborsato alla Commissione l'importo dovuto in due somme forfettarie: 55 307,33 EUR e 9 025,49 EUR.

[24] Conformemente alla prassi del Mediatore, al denunciante è stata trasmessa solo la versione polacca del parere.

[25] Decisione del Parlamento europeo 9 marzo 1994, relativa allo statuto e alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom), GU 1994, L 113, pag. 15.

[26] La Commissione ha allegato alla sua risposta una copia del suo progetto di lettera al Rettore dell'Università.